



'Don Pietro Margini' Società Cooperativa Sociale

Via Mons. P. Margini n.1 - 42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

Telefono: 0522/671771 - e-mail: amministrazione@immaginache.it

Cod.Fiscale/Partita IVA: 01833950353 - Albo Società Cooperative n. A114799

C.C.I.A.A.Reggio Emilia: Registro Imprese:n. 01833950353 - R.E.A. n. 227879

Sommario

1. Procedura di controllo del certificato verde	2
2.1 Obiettivi della procedura	2
2.2 Riferimenti normativi	2
2.3 I requisiti per possedere il certificato verde	2
2.4 Incaricato del controllo	3
2.5 Terminale per il controllo	3
2.6 Comunicazione ai lavoratori	3
2.7 Procedura di controllo	3
2.8 Mancata presentazione di certificato valido	5
3. Contenuti minimi del certificato di esenzione vaccinale	5
3.1 Introduzione	5
3.2 Riferimenti	5
3.3 Contenuti minimi del certificato di esenzione	5
3.4 Misure organizzative per coloro che sono esentati	6
4. Elenco dei lavoratori controllati	7
6. Messa conoscenza della procedura alle parti interessate	10

1. Procedura di controllo del certificato verde

2.1 Obiettivi della procedura

L'obiettivo della procedura è definire in maniera formale le modalità decise dall'organizzazione per effettuare i controlli del certificato verde dei lavoratori, previsto dal D.L. 16/09/2021. La procedura rappresenta la formalizzazione delle decisioni prese dall'organizzazione in merito a chi deve controllare, quali e quanti lavoratori controllare e in che modo eseguire i controlli stessi. Sono anche riportate le conseguenze previste in caso di inadempienza dell'interessato.

Il controllo riguarda tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro per motivi di servizio, siano essi lavoratori, appaltatori, volontari ecc.

Sono esclusi dal controllo esclusivamente le persone che accedono come clienti per i quali rimangono in essere le procedure Covid-19 già adottate nei precedenti protocolli interni di prevenzione e protezione.

Tale verifica si attua:

- Ai lavoratori e volontari che permangono nella struttura scolastica
- Per i genitori che sostano nella struttura per più di 15 min, a seguito di un appuntamento
- Per gli addetti alla Manutenzione/Pulizie che sostano nella struttura (non ai corrieri o chi consegna materiale)

2.2 Riferimenti normativi

- ❖ D.L. 22/04/2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.";
- ❖ D.P.C.M. 17/06/2021;
- ❖ D.L. 25/03/2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- ❖ D.M. 16/09/2021 n.127

2.3 I requisiti per possedere il certificato verde

Una persona, per poter avere il certificato verde deve avere uno o più dei seguenti requisiti:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, al termine del prescritto ciclo o anche contestualmente alla prima dose. La certificazione viene immediatamente fornita dopo la fine del ciclo vaccinale e ha durata di 12 mesi. Dopo la prima dose, il certificato viene rilasciato dopo 15 giorni e ha validità fino alla data prevista per la seconda dose. Per coloro che sono stati affetti da Coronavirus, il certificato verde viene emesso direttamente dopo la sola prima dose;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. Tale certificazione ha validità di 6 mesi;

c) effettuazione di test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo e ha validità di 12 mesi.

2.4 Incaricato del controllo

Il datore di lavoro individua gli incaricati del controllo, in numero sufficiente a permettere la verifica dei certificati verdi senza causare assembramenti. (In caso siano presenti più ingressi, scelti magari per evitare assembramenti), per ogni ingresso è individuato un incaricato. L'incaricato riceve formale nomina riportante le modalità di controllo dei certificati verdi.

2.5 Terminale per il controllo

L'interessato addetto al controllo utilizzerà un suo terminale sul quale verrà installata l'applicazione "Verifica C-19". Il terminale deve potersi collegare a internet almeno una volta al giorno per scaricare le nuove chiavi di decriptazione dei QR code. L'interessato si impegna formalmente per iscritto, a non registrare nessuna attività di controllo per usi personali, non fotografare alcun QR code e non detenere alcun dato relativo alle persone controllate.

2.6 Comunicazione ai lavoratori

Al fine di garantire il mantenimento dei servizi aziendali e prevenire contestazioni sul luogo di lavoro, tutti i lavoratori sono stati preventivamente informati sull'obbligo di presentare il certificato verde mediante:

1. Infografica affissa sul luogo di lavoro a far data da 15/10/2021
2. Invio a tutti i lavoratori della comunicazione green pass in data 07/10/2021
3. Invio della procedura di Controllo green pass in data 12/10/2021

2.7 Procedura di controllo

Il datore di lavoro ha deciso di adottare queste modalità di controllo: *Controllo a campione all'ingresso del luogo di lavoro in proporzione del 20% ogni giorno, avendo cura, nell'arco di 6 giorni, di controllare ogni lavoratore;*


L'operatore incaricato del controllo può utilizzare solo ed esclusivamente il terminale fornito dal datore di lavoro e non può utilizzare altre applicazioni oltre a "Verifica C-19". È vietato annotare qualsiasi dato riportato sul certificato verde, fotografare il QR code o effettuare qualsiasi altra azione che non sia la mera verifica con la app del certificato.

Il controllo all'ingresso, avviene secondo le seguenti modalità:

- verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "Verifica C-19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal green pass;

nel pratico

- Il verificatore chiede all'interessato di mostrare il QR Code, in formato digitale o cartaceo;
- L'App legge il QR Code, ne estrae e verifica le informazioni;
- L'App verifica la validità della certificazione;
- L'App mostra al verificatore l'effettiva validità della certificazione, nonché il nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della stessa.



2.8 Mancata presentazione di certificato valido

L'interessato che al controllo risulta privo di certificato valido o si rifiutasse di mostrarlo, non può accedere.

Se è un dipendente, l'addetto al controllo deve immediatamente comunicare all'ufficio personale questa situazione che segnerà l'interessato come "assente ingiustificato".

Se, durante controlli sul luogo di lavoro, l'interessato fosse trovato sprovvisto di certificato verde in corso di validità, si procede alla contestazione utilizzando il modulo allegato alla presente. Una volta ricevuta copia della lettera di contestazione.

Sono esenti dal certificato verde, coloro che sono in possesso di certificato di esenzione in corso di validità. L'interessato, in possesso di esenzione, la presenta all'incaricato del controllo che ne verifica i contenuti minimi. Anche in questo caso, è fatto divieto di annotare qualsiasi dato rilevato all'atto del controllo.

L'interessato viene sospeso fino alla presentazione di un certificato valido o, se l'assenza si protrae oltre i 5 giorni, fino alla fine del contratto di sostituzione stipulato dall'azienda, comunque non oltre 10 giorni o 31/12/2021.

Chi accede ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde dovrà pagare dai **600 ai 1.500 euro**. Sono previsti provvedimenti anche per **i datori di lavoro che non controllano** adeguatamente possesso e validità del green pass dei propri dipendenti e non hanno istituito le modalità di verifica: le **sanzioni** in questo caso vanno da **400 a 1.000 euro**.

3. Contenuti minimi del certificato di esenzione vaccinale

3.1 Introduzione

Per essere esentato dal possesso del certificato verde, l'interessato deve presentare un certificato di esenzione della possibilità di vaccinarsi.

3.2 Riferimenti

Circolare Ministero della salute 35309 del 04/08/2021

3.3 Contenuti minimi del certificato di esenzione

Il certificato può essere rilasciato esclusivamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni devono contenere:

1. I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. La dicitura: "soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DÉCRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
3. La data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data);
4. Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
5. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
6. Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

3.4 Misure organizzative per coloro che sono esentati

Per tutto il personale esente dalla possibilità di vaccinarsi, si prevede l'obbligo di indossare costantemente mascherine con filtro FFP2 o superiore, oltre al rispetto di tutte le misure già previste quali il distanziamento sociale, la frequente igiene delle mani ecc.

Deve essere comunicato al preposto l'obbligo, da parte dell'interessato, di indossare costantemente la maschera con filtro FFP2 o superiore.

4. Elenco dei lavoratori controllati

Ai sensi dell'art. 3 del DI 127/2021, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

Tutti i lavoratori del settore privato;

I soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

La gestione del registro di controllo sarà a cura del soggetto delegato che provvederà alla compilazione del registro di controllo "all.2 Registro di controllo_art." che è parte integrante della presente procedura. Tale registro conserverà solo il numero delle persone verificate, il numero delle verifiche con esito positivo e quello con le verifiche con esito negativo.

5. Messa conoscenza della procedura alle parti interessate

La presente procedura è stata redatta dal Servizio di Prevenzione e Protezione in accordo con il Datore di Lavoro. I contenuti della stessa sono stati discussi e analizzati nell'ambito del Comitato costituito in base all'art. 13 del Protocollo d'Intesa tra le parti sociali. Il contenuto di questa procedura è da intendersi come parte integrante del protocollo anti contagio già adottato nella struttura scolastica. Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa procedura è stata consegnata a tutti i soggetti interessati.

6. Allegati alla procedura

- all.1 infografica

All. 1 Infografica sul green pass


GREEN PASS PER ACCESSO IN AZIENDA

Dal 15 ottobre, per accedere ai luoghi di lavoro ogni lavoratore dovrà possedere, ed esibire a richiesta, il certificato verde, detto anche green pass. Vediamo come ottenerlo



VACCINAZIONE

Dopo la seconda dose: certificazione immediata e valida per 12 mesi. Dopo la prima dose: certificazione dopo 15 giorni (immediata per persone che hanno contratto il Covid) e validità fino alla data prevista per la seconda dose




GUARIGIONE

Coloro che hanno contratto il virus e sono guariti, ottengono il green pass valido per 6 mesi. Se l'infezione avviene dopo la prima dose di vaccino, la validità sale a 12 mesi

TEST RAPIDI O MOLECOLARI

L'effettuazione di test permette di ottenere green pass della durata di 48 ore per i test rapidi e 72 ore per i test molecolari



DOVE SCARICARE IL GREEN PASS

E' possibile scaricare il certificato verde direttamente dalla App Immuni o dalla App IO. Oppure, dal sito www.dgc.gov.it



NON HO INTERNET, COME FARE?

Il certificato verde può essere richiesto al proprio medico curante o in farmacia, presentando codice fiscale e tessera sanitaria

CONTROLLI IN AZIENDA

saranno previsti controlli in azienda, quando possibile prima dell'ingresso. Coloro che saranno privi di certificato valido dovranno abbandonare il posto di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati, pertanto, non verrà corrisposta la retribuzione



L'ASSENZA DI GREEN PASS VALIDO SUL LAVORO PUÒ ESSERE CONTESTATA NEL RISPETTO DEL CCNL APPLICATO. PERTANTO, È OPPORTUNO SEGNALARE ANTICIPATAMENTE L'EVENTUALE IMPOSSIBILITÀ A PRESENTARE IL CERTIFICATO

In caso di controllo da parte degli enti preposti, il lavoratore rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro.

Per qualsiasi informazione, contatta il tuo datore di lavoro

